

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Scopo del regolamento
- Art. 3 - Presupposto oggettivo dell'imposta e destinazione del gettito
- Art. 4 - Presupposto soggettivo dell'imposta
- Art. 5 - Esenzioni
- Art. 6 - Misura dell'imposta
- Art. 7 - Obblighi dei gestori di strutture ricettive
- Art. 8 - Versamento dell'imposta e dichiarazione
- Art. 9 - Controllo e accertamento
- Art. 10 - Sanzioni
- Art. 11 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali e clausola di adeguamento

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2

Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3

Presupposto oggettivo dell'imposta e destinazione del gettito

1. L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Portopalo di Capo Passero.
2. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. affittacamere;
 - b. agriturismi;
 - c. aree di sosta;
 - d. bed & breakfast;
 - e. campeggi;
 - f. case e appartamenti per vacanze;
 - g. aziende alberghiere (hotel, residenze turistico alberghiere, residence e alberghi diffusi).
2. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, a favore del turismo, della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, dei servizi pubblici locali e il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 4

Presupposto soggettivo dell'imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che gestiscono le strutture ricettive di cui al precedente articolo, presenti sul territorio del Comune di Portopalo di Capo Passero, o, per conto di questo, un dichiarante diverso, sulla base delle istruzioni e delle specifiche tecniche allegate al decreto di approvazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno.

2. In particolare il dichiarante è diverso dal gestore o dal dichiarante della struttura ricettiva, quando è presente il rappresentante, il curatore fallimentare, l'erede ecc..

Art. 5 **Esenzioni**

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:

- a) i minori che non hanno ancora compiuto il decimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di n. 1 accompagnatore per paziente;
- c) i genitori (o accompagnatori) che assistono minori ricoverati nelle strutture sanitarie del territorio comunale per un massimo di n. 1 persona per paziente.

Per beneficiare dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), l'interessato deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e quelle del paziente che deve accudire e assistere. Dovrà inoltre essere indicato il periodo nel quale presterà tale assistenza sanitaria, dichiarando in quale struttura ricettiva sarà alloggiato in detto periodo.

- d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- f) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

Art. 6 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di legge. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di 5 pernottamenti, graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante, e quindi del valore economico/prezzo del soggiorno. A tal fine può essere riferita alla classificazione in "stelle", "chiavi", "spighe" e altro.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere previste misure d'imposta diversificate da applicare nel corso dell'anno.

Art. 7 **Obblighi dei gestori di strutture ricettive**

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a registrare ciascuna struttura ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, con le modalità indicate in apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
2. Avvalendosi delle modalità specificate in apposita sezione del sito istituzionale, il gestore ha l'obbligo di presentare una comunicazione mensile, entro il giorno 15 del mese successivo. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti mensili distinti per ogni struttura.
3. La comunicazione di cui al comma 2 dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) il numero totale dei pernottamenti distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento, precisando la tipologia di esenzione;
 - b) il numero dei soggetti che hanno rifiutato il pagamento dell'imposta.
4. Entro il giorno 15 del mese successivo il gestore dovrà altresì riversare al Comune l'importo complessivo dell'imposta, come meglio specificato all'art.8.
5. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto e a trasmetterlo all'Amministrazione Comunale unitamente alla comunicazione del mese di competenza; l'obbligo di informare e trasmettere le generalità del soggetto passivo deve essere assolto dalla struttura anche nel caso di rifiuto alla compilazione del modulo.
6. L'Ufficio dell'Ente competente per i tributi metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive la modulistica necessaria per la corretta gestione dell'imposta.
7. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli e tramite pubblicazione su eventuali pagine web, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
8. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune.
9. Il gestore ha l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale, entro le scadenze e secondo le modalità approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
10. Al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune, il gestore ha l'obbligo di conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo la documentazione relativa ai pernottamenti, al pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture, a eventuali dichiarazioni di esenzione, alle comunicazioni mensili, ai riversamenti periodici e alla dichiarazione annuale.

Art. 8

Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Portopalo di Capo Passero devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
2. Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.
3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva che, in relazione a tale entrata:
 - è responsabile del pagamento del tributo;
 - ha diritto di rivalsa sul turista/alloggiante;
 - è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, con modello approvato dal MEF;
 - deve provvedere agli altri adempimenti di legge o previsto dal regolamento comunale;
 - è passibile di sanzione per omessa o infedele dichiarazione, come pure per omesso, tardivo o parziale pagamento.
4. Il versamento del tributo incassato, dovrà essere versato al Comune di Portopalo di Capo Passero entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità:
 - a. mediante versamento agli sportelli della tesoreria comunale,
 - b. mediante il sistema di pagamenti di PagoPA,
 - c. mediante bonifico bancario,
 - d. mediante conto corrente postale.
5. I gestori delle strutture ricettive quali agenti contabili hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno d'imposta di riferimento, il conto della gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21), sulla base delle istruzioni approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. La dichiarazione annuale è trasmessa dal gestore mediante la procedura informatica messa a disposizione da Agenzia delle Entrate.
7. La dichiarazione deve riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente, con indicazione separata per ogni struttura ricettiva.

Art. 9

Controllo e accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti, nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. effettuare sopralluoghi tramite la Polizia Locale.

Art. 10

Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi si applicano, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto di quanto stabilito dal D. Lgs. 472/1997 e

dal D.Lgs. 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per l'omessa o infedele dichiarazione annuale di cui all'art.5, comma 9, si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente.
3. Per qualsiasi violazione al presente regolamento, tra le quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'omessa o infedele registrazione presso il Comune ai sensi dell'art. 5, comma 1, l'omessa o infedele informazione agli ospiti ai sensi dell'art. 5, comma 7, l'omessa o infedele comunicazione periodica ai sensi dell'art. 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i..
4. La sanzione di cui al precedente comma sarà irrogata per ogni mese in cui la comunicazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la comunicazione per tutti i mesi precedenti all'accertamento.

Art. 11

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme pagate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dodici.
4. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Al fine di avvalersi della compensazione, il gestore deve inviare apposita comunicazione contenente i dati necessari per individuare il credito vantato ed i debiti che si intende compensare.

Art.12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione degli organi della giustizia tributaria, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali e clausola di adeguamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o per quanto divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. I dati acquisiti al fine della gestione dell'imposta di soggiorno sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.
5. Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.01.2026.